

SETTORE
Ambiente e Territorio, Infrastrutture
Stradali, Attività Negoziabile e
Protezione Civile

DIRETTORE
Dott. Fabrizio Fortunato Caruana

TEL. (0922) 593111 - FAX (0922) 593402
E-MAIL: f.caruana@provincia.agrigento.it



**Libero Consorzio
Comunale di Agrigento**

(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di
Agrigento

N° Protocollo: 2340

Del: 23 GEN. 2018

Codice ufficio:

Indice:

Sede: Viale della Vittoria, 323

AA-AT-AV-AV.
V. Sindaco (ATO).
Sindaco
Reprensivo
R.

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza n. 04 del 23 GEN. 2018, relativa all'Obbligo di equipaggiamento invernale degli autoveicoli circolanti lungo le strade provinciali S.P.n. 24 B, S.P. n. 25 - S.P.n. 26A - S.P.n. 26C - S.P. ex Consortile n. 31 - S.P. ex Regionale n. 25 - S.P.n. 34 (dal Km. 13+800 al Km. 20+600) - S.P.n. 36 - (dal Km.9+550 al Km.13+590) - S.P.n. 37 (dal Km.4+000 al Km.20+000) - S.P.n. 69.

Al Comune di Cammarata

Al Comune di S. Giovanni Gemini

Al Comune di Caltabellotta



Al Comune di Mussomeli

Al Comando di Polizia Provinciale
Sede

All'albo Pretorio
Sede

E,p.c. Alla Prefettura di Agrigento

Si trasmette, in allegato alla presente, l'Ordinanza relativa all'Obbligo di equipaggiamento invernale degli autoveicoli circolanti lungo le strade provinciali S.P.n. 24B - San Giovanni Gemini - Santo Stefano Q. (SS 118); S.P.n. 25 - Mussomeli - Soria - Tumarrano - Confine di CL; S.P.n. 26A - Cammarata - confine Provincia PA; S.P.n. 26C - Santo Stefano Q. - Confine Provincia PA; S.P. ex Consortile n. 31 - Cammarata verso Casteltermini; S.P. ex Regionale n. 25 - Santo Stefano Q. - Misita; S.P.n.34 - Bivio Tamburello - Bivona (dal Km. 13+800 al Km. 20+600); S.P.n.36 - Bivio SS.115 - Sant'Anna - Bivio Caltabellotta (dal Km.9+550 al Km.13+590); S.P.n.37 - Sciacca - Caltabellotta - San Carlo (dal Km.4+000 al Km.20+000); S.P.n.69 - Sambuca - Adragna. e si chiede che la stessa venga pubblicata sull'Albo Pretorio degli Enti in indirizzo e on-line sui siti istituzionali.



IL DIRETTORE DEL SETTORE

(Dott. Fabrizio Fortunato Caruana)



Libero Consorzio Comunale di Agrigento
(Ex Provincia Regionale di Agrigento)

OGGETTO: Obbligo di equipaggiamento invernale degli autoveicoli circolanti lungo le seguenti strade provinciali: S.P.n. **24 B**, S.P. n. **25** - S.P.n. **26A** - S.P.n. **26C** - S.P. **ex Consortile n. 31** - S.P. **ex Regionale n. 25** - S.P.n. **34** (dal Km. 13+800 al Km. 20+600) - S.P.n. **36** - (dal Km.9+550 al Km.13+590) - S.P.n. **37** (dal Km.4+000 al Km.20+000) - S.P.n. **69**.

ORDINANZA n° 01 del 23 GEN. 2018 2018

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE e TERRITORIO, INFRASTRUTTURE
STRADALI, POLITICHE COMUNITARIE e PROTEZIONE CIVILE**

PREMESSO che durante i periodi di precipitazione di carattere nevoso e/o in caso di neve o di possibile formazione di ghiaccio sul piano viabile, si riscontrano disagi per la circolazione stradale che condizionano pesantemente il regolare deflusso del traffico lungo le strade indicate in oggetto;

CONSIDERATO che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione, rendendo difficoltoso se non impossibile l'espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica utilità, di manutenzione strade e di sgombero della neve;

RITENUTO che per tutelare la sicurezza stradale sia necessario prescrivere, per tutti gli autoveicoli transitanti lungo le strade a maggiore rischio neve, in oggetto indicate, l'obbligo di circolare, durante i periodi di precipitazione di carattere nevoso e/o in caso di neve o di possibile formazione di ghiaccio sul piano viabile, con equipaggiamento invernale (pneumatici invernali adatti alla marcia su neve o ghiaccio o in alternativa idonei mezzi antisdrucchiolevoli come catene da neve o attrezzatura similare omologata);

VISTI gli articoli 5 comma 3° e 6 comma 4°, lettera e) del Codice della Strada, approvato con Decreto legislativo del 30.04.1992, n. 285;

VISTA la direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.1580 del 16.01.2013 e ss.mm.ii. che si intende integralmente richiamata;

ORDINA

1) Che tutti i veicoli a motore che dal 15 novembre al 15 aprile transitano sulle seguenti strade provinciali, a maggiore rischio neve:

S.P.n. 24B – San Giovanni Gemini – Santo Stefano Q. (SS 118);

S.P.n. 25 – Mussomeli – Soria – Tumarrano – Confine di CL;

S.P.n. 26A - Cammarata – confine Provincia PA;

S.P.n. 26C – Santo Stefano Q. – Confine Provincia PA;
S.P. ex Consortile n. 31 – Cammarata verso Casteltermini;
S.P. ex Regionale n. 25 – Santo Stefano Q. – Misita;
S.P.n.34 - Bivio Tamburello – Bivona (dal Km. 13+800 al Km. 20+600);
S.P.n.36 – Bivio SS.115 - Sant'Anna – Bivio Caltabellotta (dal Km.9+550 al Km.13+590);
S.P.n.37 – Sciacca – Caltabellotta - San Carlo (dal Km.4+000 al Km.20+000);
S.P.n.69 – Sambuca – Adragna.

nei tratti fuori dai centri abitati, abbiano l'obbligo di pneumatici invernali o catene da neve a bordo.

2) Che durante i periodi di precipitazione di carattere nevoso e/o in caso di neve o di possibile formazione di ghiaccio sul piano viabile, l'obbligo per tutti i veicoli a motore di circolare sulle strade di cui al precedente punto 1), con equipaggiamento invernale (pneumatici invernali adatti alla marcia su neve o ghiaccio o in alternativa idonei mezzi antisdrucchiolevoli come catene da neve o attrezzatura similare omologata).

3) Che dalla data della presente ordinanza i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, possano circolare sulle strade in oggetto solo in assenza di neve o di ghiaccio e/o fenomeni nevosi in atto sulla strada;

4) Sono inclusi dall'obbligo di cui al punto 1) anche i mezzi di trasporto pubblico;

5) Tutti gli organi di cui all'art. 12 del C.d.S.-D.L. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni sono incaricati a far rispettare la presente Ordinanza.

6) La presente Ordinanza ha validità permanente e verrà resa nota al pubblico nei modi previsti per legge e mediante l'installazione della relativa segnaletica stradale ai sensi delle disposizioni del C.d.S. e si intende sospesa con la rimozione o l'oscuramento della stessa.

7) Sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza il personale stradale, gli agenti di cui all'art. n° 12 del vigente Codice della Strada (D.Lvo del 30/04/1992 n° 285) e la polizia provinciale.

8) L'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto legislativo.

9) A norma dell'art.3 comma 4° della L.241/90 e s.mi. si avverte che avverso alla presente ordinanza, in applicazione della L.1034/1971 e ss. mm.ii., chiunque abbia interesse potrà ricorrere al tribunale Amministrativo regionale Siciliano per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. Dalla pubblicazione.



IL DIRETTORE DEL SETTORE

(Dott. Fabrizio Fortunato Caruana)